

ADEMPIMENTI

Al via lo spesometro 2013

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

Domani scade il **termine** per l'invio del c.d. **spesometro 2013** (oppure, elenco clienti e fornitori che dir si voglia) per i contribuenti che, nel corso del 2014, liquidano l'IVA trimestralmente; il giorno 20 sarà invece il turno dei soggetti trimestrali. L'adempimento è stato ormai "assorbito" dagli studi professionali con un approccio pratico operativo sostanzialmente sereno; l'importante è comunicare, senza dannarsi più di tanto per le ipotesi nelle quali mancano istruzioni precise.

Al riguardo, facciamo **due precisazioni**. La prima attiene due **modifiche delle istruzioni che sono passate sostanzialmente sotto silenzio**, in recepimento di indicazioni contenute nelle [FAQ dello scorso 19 novembre 2013](#). Innanzitutto, in relazione al **quadro SE** è stato precisato che nello stesso *confluiscono altresì gli acquisti di beni ex art. 7-bis dPR 633/1972 e le fatture per servizi ricevuti da prestatori comunitari che non vengono comunicate negli elenchi Intrastat*. Inoltre, in relazione alla **casella 6 del quadro FR** si precisa che **la casella "Reverse charge"** *va selezionata nelle ipotesi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del dPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un "documento riepilogativo" se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.*

La seconda, invece, riguarda **il caso delle operazioni straordinarie** che abbiano determinato **l'estinzione del dante causa**. Le istruzioni contenute nel § 7 del Provvedimento del 2/8/2013 (sostanzialmente analogo al Provvedimento datato 22/12/2010) e nel § 2.2. della [C.M. 24/E/2011](#) forniscono soluzioni comunicative diverse a seconda che lo spesometro riguardi:

- l'anno precedente quello dell'operazioni straordinaria.
- l'anno corrente.

Si ipotizzi **una fusione per incorporazione** (oppure altre trasformazioni sostanziali soggettive con estinzione del dante causa) con **effetto in data 31/10/2013**. Seguendo le citate istruzioni, per l'anno precedente (il 2012) andavano **presentate dall'avente causa** (incorporante) **due distinte comunicazioni** come segue:

- la prima con i dati 2012 del dante causa estinto (A), indicando nel campo “dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione” la partita Iva dell'estinto (A) e nel campo “dati del soggetto tenuto alla comunicazione” il codice fiscale della società avente causa (B) abbinata al codice 9 da indicare nella casella codice carica;
- la seconda, con i dati 2012 del solo avente causa (B).

Fin qui nulla di complicato. Le cose si complicano, invece, **per l'anno corrente (il 2013)** poiché seguendo le istruzioni ufficiali **si dovrebbe concludere per un'unica comunicazione cumulativa** che “ingloba” sia le operazioni 2013 ante operazione straordinaria del dante causa (A) sia tutte le altre ante e post fusione dell'avente causa (B).

Tale soluzione crea **parecchie difficoltà gestionali** perché richiede spesso e volentieri l'interfacciamento fra software diversi (quello della società A estinta con quello della società B), senza trascurare il fatto che tale impostazione **darà origine**, in seno all'Anagrafe tributaria, ad **archivi che non si incroceranno** (le controparti del soggetto estinto comunicheranno infatti i dati con la partita Iva dell'estinto e non con quella dell'incorporante).

Anche in una logica di semplificazione, a giudizio di chi scrive, **è possibile rintracciare soluzioni alternative** nelle specifiche tecniche presenti sul sito dell'Agenzia (punto 3.2.) poiché (diversamente dal passato) le stesse precisano che “è possibile **inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di riferimento**” e che “**i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati**”. Sulla scia di tali indicazioni anche per il 2013 **pare quindi possibile effettuare due distinte comunicazioni seguendo le stesse modalità illustrate per il 2012.**

Infine, dall'anno successivo alla fusione (il 2014) la situazione andrà a regime e la società (avente causa) presenterà finalmente un'unica comunicazione.